



*Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI  
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
DELLE MARCHE - ANCONA

**ANCONA**

*Ancona,* 28 SET. 2012

A Tutti i Comuni delle Marche

A Presidenti delle Province delle Marche di:

ANCONA

MACERATA

ASCOLI PICENO

PESARO E URBINO

FERMO

Agli Ordini Professionali degli Architetti:

Federazione degli Ordini degli Architetti  
delle Marche

Via Matas, 13

60121 - ANCONA

Ordine degli Architetti della Provincia di Ancona

Via Nicola Matas, 15

60121 - ANCONA

Ordine degli Architetti della Provincia di  
Pesaro e Urbino

Via Montello, 4

61121 - PESARO

Ordine degli Architetti della Provincia di Macerata

Via Manlio Zincone, 13

62100 - MACERATA

Ordine degli Architetti della Provincia di  
Ascoli Piceno

Viale Indipendenza, 7

63100 - ASCOLI PICENO

Ordine degli Architetti  
della Provincia di Fermo

Piazza Ostilio Ricci, 1

63900 - FERMO

Agli Ordini Professionale degli Ingegneri:

Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Ancona

Piazza del Plebiscito, 2

60121 - ANCONA


*SP*





*Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI  
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
DELLE MARCHE - ANCONA



Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Macerata  
Via IV Novembre, 50  
**62100 - MACERATA**

Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Ascoli Piceno  
Via delle Torri, 53  
**63100 - ASCOLI PICENO**

Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Pesaro  
Via Montebello, 4  
**61121 - PESARO**

Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Fermo  
Via Antonio Perpentini, 10  
**63900 - FERMO**

e, p.c.,

A tutti gli Architetti  
**S E D E**

Alla Direzione Regionale per i Beni  
Culturali e Paesaggistici delle Marche  
Via Birarelli, 35  
**60121 - ANCONA**

Prot. N. 15657 Allegati: /  
Class. 34.04.04 Fidei 1

Risposta del Foglio del \_\_\_\_\_  
Dir. \_\_\_\_\_ Inv. \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Interventi su immobili vincolati sottoposti a tutela D.Lgs 42/2004.

**Competenze professionali**

Questa Soprintendenza fa presente quanto segue.

Il DPR 328/2001 e s.m.i., ha operato un notevole livello di chiarimento nel settore delle competenze professionali su beni vincolati sottoposti a tutela secondo il "Codice Urbani".

Nei casi maggiormente diffusi di appalti di servizi di architettura e di ingegneria tali norme bene definiscono ad esempio il titolo di architetto e di ingegnere civile ambientale.

- 2 -





*Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI  
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
DELLE MARCHE - ANCONA

Tra i rilievi più spesso segnalati si ricordano quelli dell'esclusiva competenza degli Architetti per gli interventi su beni sottoposti a specifici vincoli di tutela (RD 2537/1925) e, laddove ammessi, della corretta identificazione, ai sensi del DPR 328/2001 e s.m.i, degli Ingegneri aventi effettivo titolo alla partecipazione negli appalti di servizi aventi per oggetto opere di edilizia civile ("ingegneri civili e ambientali").

Il comma 5, art. 29 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) rimanda alla normativa vigente le disposizioni dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici. Tali disposizioni sono dettate dal Regio Decreto 23.10.1925, n° 2537, che all'art. 52 così recita:

Art. 52 - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20.06.1909, n° 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

(art. 52 del Regio Decreto 23.10.1925, n° 2537).

Come si può notare il secondo periodo dell'articolo, ancora oggi, determina le competenze esclusive o riservate per le professioni di Architetto ed Ingegnere nel caso di progettazione ed esecuzione di opere su beni (immobili) architettonici. Il riferimento della esclusiva competenza degli Architetti nel progetto e direzione dei lavori per tali opere non ha solo come oggetto gli edifici contemplati nella legge citata (oggi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42), ma anche "le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico".

Questa definizione amplia molto l'esclusiva competenza degli Architetti; peraltro nello stesso secondo periodo dell'articolo si afferma che "... la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".

A questo proposito è sempre bene ricordare che attualmente le opere di edilizia civile sono di competenza riservata agli Architetti ed agli Ingegneri così come definiti dal DPR 328/2001 e s.m.i. e pertanto, per la parte tecnica "delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20.06.1909, n° 364", oltre che per gli Architetti, si individua anche la figura dell'ingegnere civile ambientale o, al più, per gli impianti quella dell'ingegnere industriale.

Questo aspetto è stato recentemente confermato dal massimo organo presente nella UE, Ordinanza della Corte Giustizia Europea, dal pronunciamento della Corte Costituzionale e da diverse sentenze del Consiglio di Stato.

Una recente sentenza del TAR Veneto è stata definitivamente risolta a favore degli architetti con ben due sentenze specifiche determinate la prima dalla Ordinanza della (Quarta Sezione) 05.04.2004 della Corte di Giustizia europea e la seconda dalla Sentenza n° 130 del 2007 della Corte Costituzionale.

In esse si afferma che la esclusiva competenza degli architetti sugli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico non è in contrasto con i principi europei e che non contrasta con la legittimità costituzionale quanto affermato dall'art. 52, secondo comma, del regio decreto 23 ottobre 1925, n° 2537 prima citato.





*Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI  
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
DELLE MARCHE - ANCONA

Successivamente il TAR Veneto, in evidente e palese conflitto con quanto disposto dalle due sentenze suesposte, determinava comunque che, esclusivamente per il caso in esame, la competenza dell'ingegnere era ammissibile anche sugli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico.

A tal punto, senza entrare ulteriormente nel merito sulla ammissibilità di una sentenza di un tribunale minore nei confronti di altre due sentenze di evidente rango maggiore che con la prima confliggono, si rammenta che nel diritto italiano le sentenze dei tribunali ordinari non costituiscono precedente in nessun caso se non in quello specifico di cui si tratta. Al contrario sia l'Ordinanza della Corte di Giustizia europea, sia la Sentenza della Corte Costituzionale, sono una ulteriore affermazione nel solco di altre dello stesso tenore.

Inoltre il Ministero dei Beni culturali, parte resistente contro il caso dell'ingegnere veneto, ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, tramite l'Avvocatura di Stato, contro la "originale" sentenza del TAR Veneto; a questo proposito si rammenta la costante giurisprudenza di quest'ultimo tribunale che, come nel caso appresso citato, si è sempre espressa a favore degli architetti (vedi Sentenza n° 5239 del 2006).

**CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - Ordinanza della (Quarta Sezione) 05.04.2004.**

Quando si tratti di una situazione puramente interna ad uno Stato membro, né la direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi - in particolare i suoi artt. 10 e 11, lett. g) -, né il principio della parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale che riconosce, in linea di principio, l'equivalenza dei titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva ai soli architetti i lavori riguardanti in particolare gli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico.

**CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n° 130 del 2007.**

Il TAR Veneto, con ordinanza del 28 settembre 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, nella parte in cui, stabilendo che sono di spettanza della professione di architetto "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti", impedisce agli ingegneri civili diplomati in Italia l'esercizio di attività professionali, cui, invece, potrebbero liberamente accedere gli «ingegneri civili o possessori di titoli analoghi di altri Stati membri dell'Unione europea»; che il rimettente - investito dell'impugnativa avverso il provvedimento della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Verona di diniego ad un "ingegnere civile" dell'autorizzazione al subentro nella direzione di lavori su un immobile sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);

la Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe.





*Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI  
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
DELLE MARCHE - ANCONA

CONSIGLIO DI STATO - Sentenza n° 5239 del 2006.

Un laureato in Ingegneria civile nell'anno 1979 e iscritto all'albo degli ingegneri impugnava il provvedimento .../97 con il quale la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, Pistoia e Prato ha negato il rilascio del nulla osta per lavori di straordinaria manutenzione di un immobile sottoposto a vincolo di interesse storico-artistico con la motivazione che "il progetto non può essere accolto in quanto è stato redatto da un tecnico non abilitato, in quanto non iscritto all'albo degli architetti". A fondamento del gravame il ricorrente deduceva che la disposizione contenuta nell'art. 52 R.D. 22 ottobre 1925, n. 2537 deve ritenersi abrogata per effetto delle successive disposizioni riguardanti la materia, e che per effetto della direttiva comunitaria 10 giugno 1985, n° 384 in tema di riconoscimenti dei titoli di studio, le cui disposizioni sono direttamente applicabili e prevalgono sul diritto interno dei paesi membri della CEE, gli ingegneri civili laureati prima della entrata in vigore della direttiva sono automaticamente abilitati in tutta la Comunità (e quindi anche in Italia) all'esercizio della professione di architetto.

Il TAR Toscana adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondate le censure prospettate nel ricorso anche alla luce del parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, con atto n. 386/97 del 23 luglio 1997.

Con ordinanza n. 2379 del 2005 la Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi pregiudizialmente sulla interpretazione degli artt. 10 e 11 della direttiva comunitaria n. 384/1985.

Peraltro il Consiglio di Stato ritiene che, se è vero infatti che spetta alla Soprintendenza di autorizzare i progetti delle opere concernenti i beni sottoposti alla legge stessa, il controllo del progetto non può non estendersi anche alla verifica della idoneità professionale del progettista, nella misura in cui vuole garantire che a progettare interventi edilizi su immobili di interesse storico-artistico siano professionisti forniti di una specifica preparazione, e che la norma in questione deve ritenersi tuttora vigente.

Alla ordinanza della Sezione, la Corte ha risposto trasmettendo la decisione nella quale si afferma che "la Direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione"; ma ha invece ad oggetto solamente "il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli rispondenti a determinati requisiti qualitativi e quantitativi minimi in materia di formazione allo scopo di agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi per le attività del settore della architettura...".

In definitiva, secondo la Corte, la direttiva non impone allo Stato membro di porre i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile indicati all'art. 11 su un piano di perfetta parità per quanto riguarda l'accesso alla professione di architetto in Italia; né tantomeno può essere di ostacolo ad una normativa nazionale che riservi ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili d'interesse storico-artistico sottoposti a vincolo.

La direttiva non impone allo Stato membro di porre su un piano di perfetta parità i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile per quanto riguarda l'accesso all'attività di architetto in Italia.

In altri termini, dalla applicazione della direttiva non consegue affatto che chi è in possesso di un diploma di laurea in ingegneria civile conseguito in un altro Stato della Comunità possa accedere all'esercizio di attività professionali riservate specificatamente agli architetti (secondo la legislazione italiana), a differenza di chi tale titolo abbia conseguito in Italia.





*Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI  
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
DELLE MARCHE - ANCONA

Pertanto, i progetti di restauro e di manutenzione straordinaria su immobili vincolati dovranno pervenire a firma di un architetto, facendo presente che non potranno essere presi in considerazione progetti diversamente vergati.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano i migliori saluti.

In fede

**IL SOPRINTENDENTE**

Arch. Stefano Gizzi

SG/rs